

***RISCATTO CONTRIBUTII PERIODI PRECEDENTI L'ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE ISTITUTIVA***

(Art.26 del Regolamento della Gestione Separata Periti Agrari)

1. Gli iscritti alla Gestione Separata dei periti agrari, che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità iscrivibili, hanno la facoltà di riscattare, per una sola volta, i periodi di iscrizione all'Albo Professionale antecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo degli anni di iscrizione all'Albo Professionale.
2. Non ha rilevanza alcuna che nello stesso periodo di riscatto il professionista sia stato iscritto ad altra forma di previdenza.
3. Per ogni anno di cui si chiede il riscatto è dovuto alla Gestione l'importo che risulta dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione in vigore al momento della domanda al reddito professionale netto relativo all'anno medesimo. L'importo di cui sopra non può comunque essere inferiore alla misura minima o maggiore della misura massima del contributo soggettivo riportati nella tabella A. I versamenti contributivi dovranno essere rivalutati, ad onere dell'iscritto, così come previsto dall'art.1, co. 9, della legge 335/95.
4. L'importo del riscatto può essere versato in unica soluzione alla scadenza di versamento più vicina alla domanda di riscatto. Ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di dieci anni e comunque non superiore agli anni mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età; le rate hanno scadenze coincidenti con quelle dei versamenti in acconto e a saldo dei contributi ordinari. Sono a carico degli iscritti gli interessi di differimento previsti dall'art. 3 comma 4 del D.L. 318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29-07-1996, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il mancato versamento di una rata, non riconducibile agli eventi di cui ai successivi punti 7 e 8, comporta l'interruzione del piano di riscatto ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati; l'eventuale ripresa dell'operazione di riscatto può avvenire dietro presentazione di una nuova domanda.
6. Qualora l'iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata deceda prima di avere completato il versamento di tutte le rate, i di lui superstiti possono:
 - a) versare in unica soluzione il debito residuo;
 - b) interrompere il riscatto ed ottenere il riconoscimento del beneficio derivante dai versamenti eseguiti;

L'opzione prescelta va comunicata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Amministratore della Gestione entro sessanta giorni dal decesso dell'iscritto; trascorso tale periodo senza che gli interessati abbiano provveduto, viene considerata valida, d'ufficio, l'opzione di cui alla lettera b) del punto 7.

7. Le opzioni di cui alle lettere a) e b) del punto 7 sono concesse anche all'iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata e che consegua la pensione di invalidità o cessi dall'obbligo di contribuire prima di aver completato il versamento di tutte le rate; per la relativa comunicazione da parte dell'iscritto, valgono, in quanto applicabili, le regole di cui al punto 7.
8. Gli iscritti che al momento della domanda sono già pensionati della Gestione, non possono usufruire della facoltà di rateizzare il riscatto.
9. I periodi riscattati sono validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva che dà titolo al trattamento pensionistico.
10. L'iscritto che intenda riscattare è tenuto ad allegare alla domanda, da indirizzare al Comitato Amministratore della Gestione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attesti:
 - che negli anni di cui chiede il riscatto è stato iscritto all'Albo Professionale ed ha esercitato l'attività libero-professionale prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n°103;
 - il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni di cui chiede il riscatto.

Ove successivamente venga accertato che la dichiarazione di cui sopra non risponde, in tutto o in parte, a verità, la Gestione provvede all'annullamento dell'operazione di riscatto, alla restituzione delle somme allo scopo versate, previa decurtazione del 10 per cento ed al recupero delle eventuali quote di pensione conseguentemente erogate, maggiorate degli interessi legali.

**Tab. A Coefficienti di rivalutazione riferiti all'anno 2010
Massimali e minimali antecedenti l'anno 1996 in Euro**

Anno al quale rivalutare i montanti contributivi	Coefficiente di rivalutazione cumulativo 2010	Minimali da rivalutare contributo soggettivo (€)	Massimale da rivalutare contributo soggettivo (€)	Anno al quale rivalutare i montanti contributivi	Coefficiente di rivalutazione cumulativo 2010	Minimali da rivalutare contributo soggettivo (€)	Massimale da rivalutare contributo soggettivo (€)
1965	97,32793	5,89	129,62	1981	13,12685	43,70	961,08
1966	87,54781	6,55	144,10	1982	10,69855	53,62	1.179,22
1967	78,97222	7,26	159,75	1983	8,81047	65,11	1.431,92
1968	71,45106	8,03	176,57	1984	7,30749	78,51	1.726,44
1969	65,00241	8,83	194,08	1985	6,07547	94,43	2.076,54
1970	59,68729	9,61	211,37	1986	5,12204	112,00	2.463,07
1971	54,78397	10,47	230,29	1987	4,41460	129,95	2.857,78
1972	49,83118	11,51	253,17	1988	3,86332	148,49	3.265,56
1973	45,27829	12,67	278,63	1989	3,43009	167,25	3.678,02
1974	41,17149	13,93	306,42	1990	3,07544	186,54	4.102,16
1975	36,72128	15,62	343,56	1991	2,78266	206,16	4.533,77
1976	32,01956	17,92	394,01	1992	2,52735	226,99	4.991,77
1977	27,70103	20,71	455,43	1993	2,30369	249,03	5.476,39
1978	23,26313	24,66	542,31	1994	2,11624	271,09	5.961,49
1979	19,12106	30,00	659,79	1995	1,97222	290,88	6.396,83
1980	15,79906	36,31	798,52				

Esempio 1	Esempio 2
<p>L'iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994 , dichiarando i seguenti redditi:</p> <p style="text-align: center;">1994 € 13.000,00 1995 € 80.000,00</p> <p>L'importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel seguente modo:</p> <p>1994 = € 13.000,00 x 0.10 = € 1.300,00 contributo soggettivo corrispondente 1994 € 1.300,00 x 2,11624 (tasso di rivalutazione dal 1994 al 2010) = € 2.751,11</p> <p>1995 = € 80.000,00 x 0.10 = € 8.000,00 ma essendo superiore al massimale di € 6.396,83, dovrà: contributo soggettivo corrispondente 1995 € 6.396,83 x 1,97222 (tasso di rivalutazione dal 1995 al 2010) = € 12.615,93</p> <p>Totale dovuto = € 2.751,11+ € 12.615,93 = € 15.367,04 (importo che andrà ad aumentare il montante individuale 2010 dell'iscritto)</p>	<p>L'iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994 , dichiarando i seguenti redditi:</p> <p style="text-align: center;">1994 € 2.000,00 1995 € 2.500,00</p> <p>L'importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel seguente modo:</p> <p>1994 = € 2.000,00 x 0.10= € 200,00, ma essendo inferiore al minimale di € 271,09 dovrà: € 271,09 x 2,11624 = € 573,68</p> <p>1995 = € 2.500,00 x 0.10= € 250,00 ma essendo inferiore al minimale di € 290,88, dovrà: € 290,88 x 1,97222 = € 573,68</p> <p style="text-align: center;">Totale dovuto = € 573,68+ € 573,68= € 1.147,36 (importo che andrà ad aumentare il montante individuale 2010 dell'iscritto)</p>